



Il «nuovo» giudizio d'appello

Rinnovazione obbligatoria e concordato:

**con una mano si allunga
e con l'altra si accorcia**




Verso il nuovo art. 603 comma 3 *bis* c.p.p.

Dall'entrata in vigore del codice alla Legge «Pecorella»

Nella versione originaria del codice...

1. P.m. e imputato possono appellare sia proscioglimento sia condanna
2. Quando appella p.m., giudice può ribaltare il precedente proscioglimento
3. Appello rimasto un giudizio prevalentemente cartolare



In caso di appello del p.m., il giudice può condannare per la prima volta in appello senza risentire i testimoni, quando **chi li ha sentiti direttamente ha invece assolto**

In dottrina, si comincia a dire che i codificatori si sono concentrati sull'immediatezza e il contraddittorio per la prova in primo grado, finendo per **dimenticarsi** del secondo

L'era del «ragionevole dubbio»

La Legge «Pecorella» del 2006 elimina quasi totalmente l'appello avverso il proscioglimento

I poteri istruttori del giudice non vengono ampliati; del resto, se il proscioglimento non può essere impugnato, lui nemmeno può ribaltarlo

MA... nel giro di due anni la Corte Costituzione (sent. 26/07 e 85/08) ripristina il precedente *status quo*

Cassazione sfrutta ciò che resta della Legge «Pecorella» per tamponare il fallimento della riforma




Per superare il **ragionevole dubbio** sulla colpevolezza, senza risentire i testimoni, il giudice d'appello deve dimostrare gli errori commessi dal giudice di primo grado e illustrarli in sentenza

Irrompe la Corte e.d.u. (Dan c. Moldavia, 2011)

«Tenuto conto della posta in gioco per il ricorrente, la Corte non è convinta che le questioni che la corte d'appello [...] doveva dirimere prima di decidere di **condannare l'interessato invalidando il verdetto di assoluzione del tribunale** [...] potessero, per motivi di equità del processo, essere esaminate in maniera adeguata senza una **diretta valutazione** delle testimonianze a carico»

Quando...

1. il giudice ha il potere di riconsiderare il merito
 2. la questione verte sulla valutazione di prove dichiarative
- ...allora solo l'immediatezza consente il ribaltamento del proscioglimento



Generale diffidenza verso materiale preformato

+

Chi ha ascoltato i testimoni ha assolto

La Cassazione recepisce Corte e.d.u.

Sez. un., 27620/16, **Dasgupta**: «nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado»

- In caso di «assoluzione»
- Se al giudice si prospetti l'ipotesi di condannare
- Per prove decisive per l'esito liberatorio
- Ulteriori precisazioni
 - precluso il ribaltamento se prova decisiva **non è ripetibile** per morte, infermità, irreperibilità
 - inosservanza** obbligo comporta vizio di motivazione per violazione canone del ragionevole dubbio

Interviene il legislatore

1. Revisione dei casi di appello non sfida la Corte costituzionale
2. Ampliati, nel solco convenzionale, gli obblighi istruttori

Art. 603, comma 3 *bis*, c.p.p.: «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»

- Non necessaria esplicita richiesta di rinnovazione del p.m.
- Obbligo di rinnovazione prescinde da decisività prove censurate e ha oggetto illimitato
- Si prescinde da fondatezza censure e intenzioni del giudice
- Per ogni proscioglimento



Vale anche per periti e consulenti tecnici (Sez. un., Pavan, 28.1.19)

Criticità sistematiche

È davvero utile sentire di nuovo i testimoni?

Non a caso, nei sistemi accusatori gli appelli sono quasi inesistenti

È sempre una garanzia per l'imputato?

Magari è proprio risentendo i testimoni che il giudice si convince per la condanna

Eccesso di «filoconvenzionalità» di giurisprudenza e legislatore?

Giurisprudenza Cedu è incostante ed emergenziale

Problemi di disparità di trattamento?

Se l'imputato impugna la condanna, dispone di regole meno favorevoli per le sue richieste istruttorie

Interpretazione giurisprudenziale restrittiva *extracodicem*



1. Obbligo di riassunzione solo per prove «decisive» → quelle che – secondo l’atto di impugnazione del p.m. - sono state oggetto di erronea valutazione in primo grado e sono dirimenti per l’alternativa proscioglimento-condanna

2. L’obbligo di rinnovazione scatta solo se il p.m. chiede specificamente una rivalutazione della «attendibilità intrinseca» dei dichiaranti, mentre resta nella discrezionalità giudiziale *ex art. 603, comma 3*, se i contenuti della testimonianza restano «incontestati» e si invoca «una diversa valutazione degli elementi di conferma»

L’obbligo di rinnovazione è **modellato sulle censure del p.m.**, sul quale infatti – si afferma – grava l’onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 c.p.p.

Cosa è rimasto fuori dalla Riforma?

Giudizio abbreviato

Sez. Un., 18620/17, Patalano
→ rinnovazione necessaria
per prove decisive

Ribaltamento della condanna

Sez. un., 14800/17, Troise
→ no rinnovazione

Appello della parte civile

Sez. Un., 27620/16, Dasgupta
→ rinnovazione necessaria
per prove decisive

Riforma *in peius* della condanna



C. edu, Torja c. Romania
→ necessario rinnovare.
Possibili futuri sviluppi

Si va verso un **doppio binario della rinnovazione**, in parte codificato (603, c. 3 *bis*) e in parte giurisprudenziale (603, c. 3)

I cosiddetti «fratelli minori di Lorefice»

Chi in passato fu condannato senza rinnovazione può chiedere «revisione europea» per riaprire il processo, pur senza aver mai adito la Corte e.d.u.?

Sez. I , 56163/18

«Le decisioni della Corte Edu che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della **normativa interna sostanziale con la Convenzione Edu assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale**»;

«ben diverso il caso di una pena che alla fine si riveli illegittima soltanto perché irrogata all'esito di un giudizio ritenuto dalla Corte Edu non equo». **Gli *errores in procedendo* «implicano valutazioni direttamente connesse alla vicenda specifica, con un accertamento caso per caso**».

Per cui sarebbe «inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla richiesta di applicazione dei principi enunciati da una sentenza della Corte EDU riguardante *errores in procedendo* verificatisi in procedimento relativo ad altro imputato [...], in quanto la violazione dei parametri convenzionali si misura nella logica dell'effettiva lesione del diritto ad un equo processo, alla luce di **valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica**»

Il Concordato *ex art. 599-bis c.p.p.*

«La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti [...] ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»

Non è un rito premiale → riduzione eventuale della pena non dipende (non dovrebbe dipendere) da riduzioni di pena concordate, ma dai motivi concordati

Giudice dovrebbe **decidere sui motivi** di cui «viene chiesto» l'accoglimento proprio come farebbe ordinariamente

Interpretazione restrittiva sull'obbligo motivazionale (Sez. IV, 52803/18)

Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia

Interpretazione restrittiva sulla ricorribilità per Cassazione (Sez. IV, 8234/18)

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.



Interpretazione abrogativa della ricorribilità per Cassazione (sez. VI, 2450/19)

«A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla L. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08//2017, il ricorso ordinario per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. risulta inammissibile, ferma restando la sola possibilità di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p.»



Art. 610, comma 5 bis, c.p.p.: «Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis»